

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2879

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE MARTINO CARMINE, AMODIO, SCARLATO, JERVOLINO MARIA, TESAURO, ANGRISANI, VALIANTE, D'AREZZO**

*Presentata il 9 marzo 1961*

### Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum

ONOREVOLI COLLEGHI! — La zona di Paestum, per il suo inestimabile valore archeologico, per la sua meravigliosa collocazione panoramica fra la collina ed il mare, costituisce un indiscusso elemento di interesse e di richiamo non soltanto per gli studiosi di tutto il mondo, ma per il turismo nazionale ed internazionale. La sua accessibilità — a distanza relativamente breve da Salerno e dalla costiera amalfitana e sorrentina, dai complessi archeologici di Pompei di Ercolano, e di Napoli — facilitata da strade di grande comunicazione, e dallo scalo ferroviario sulla linea Battipaglia — Reggio Calabria, sarà resa ancora più agevole e rapida da una autostrada di prossima costruzione che si congiungerà alla Salerno-Napoli. Le prospettive di sviluppo sono, pertanto, eccezionalmente favorevoli ed esigono che una più adeguata e rispondente sistemazione urbanistica della zona stimoli l'iniziativa pubblica e privata a creare quell'ambiente e quelle condizioni di ricettività, senza le quali il flusso turistico permane esiguo ed occasionale, contrariamente alle vaste possibilità esistenti.

Con legge 5 marzo 1957, n. 220, è stata costituita una zona di rispetto della profondità di 1000 metri all'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum. Per comprendere la portata di questo regime vincolistico è bene precisare che il perimetro della cinta muraria è di circa 5.000 metri e pressoché al suo centro si trovano i noti e famosi

templi, per cui la cinta muraria costituisce essa stessa elemento decisivo di protezione e delimitazione della zona archeologica. È necessario rilevare, inoltre, che la strada statale passa all'interno della cinta muraria, dove si trova anche l'agglomerato urbano di Paestum con cinema, bar ecc., mentre a ridosso della predetta cinta vi è la stazione con la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria. Non si comprende bene quindi come, esistendo all'interno della cinta muraria tutto l'agglomerato urbano con le rispettive attrezzature, debba esistere un regime vincolistico che, per 1000 metri oltre la cinta muraria, dispone il divieto assoluto di ogni costruzione od opera. Né è sostenibile che tale vincolo tenda a garantire la visuale della cinta muraria per 1 chilometro, in quanto questa è visibile, per consolidate caratteristiche della zona, solo ad alcune decine di metri di distanza.

La palese contraddittorietà fra situazione legale e situazione di fatto ha comportato, e non poteva essere diversamente, violazioni di ogni tipo, alcune delle quali veramente aberranti, e che sono facilmente documentabili.

Il fatto è che la legge n. 220, nella sua sommaria drasticità, non può che avere una funzione assolutamente preliminare e protettiva rispetto al fine di una sistemazione adeguata ed organica di tutta la zona, che ne combini, in reciproca esaltazione, gli interessi archeologici e gli interessi turistici.

La presente proposta di legge, si propone, pertanto, di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) l'abrogazione della legge 5 marzo 1957, n. 220;

b) l'obbligo di formare il piano regolatore generale per il comune di Capaccio (Paestum), alla cui formazione sovrintende per legge la competente Sovrintendenza antichità e belle arti;

c) in attesa dell'approvazione del piano regolatore, la riduzione della zona di rispetto a 300 metri di profondità oltre la cinta muraria, secondo i criteri del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 14 maggio 1926, che venne poi sostituito dalla legge n. 220;

d) riconferma dei vincoli imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Onorevoli colleghi! La sistemazione urbanistica, organica e funzionale, della zona, farà di Paestum un grande centro turistico, che valorizzerà maggiormente, mediante un più intenso afflusso di visitatori, i suoi inestimabili tesori archeologici, a tutti noti, ma da pochi conosciuti. Questo centro turistico, che da un lato avrà una importante zona di riforma fondiaria — quella della piana del Sele — e dall'altra la meravigliosa costa cilentana che si stende fino a Palinuro, per la sua ineguagliabile posizione naturale, non potrà non costituire una rilevante cifra di sviluppo economico.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La legge 5 marzo 1957, n. 220, è abrogata.

### ART. 2.

Il comune di Capaccio ha l'obbligo di formare il piano regolatore generale del proprio territorio entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

Fino a quando non saranno approvati il piano regolatore generale ed i piani regolatori particolareggiati, entro la cinta muraria della antica Paestum ed una zona di rispetto della profondità di 300 metri all'esterno di detta cinta, è fatto divieto di costruire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località e di modificare le costruzioni già esistenti, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, che provvede, sentito il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

Qualora il comune di Capaccio non ritenga necessario compilare i piani particolareggiati di esecuzione del piano generale, l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, di cui al comma precedente, cessa con l'approvazione del piano regolatore generale.

### ART. 4.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi alla zona indicata nell'articolo 3, conservano pieno vigore.